

L'assistenza al contribuente. Il mandato e la dichiarazione sostitutiva

Incarico «doc» per il professionista



Primo Ceppellini
Roberto Lugano

Con l'approvazione dei modelli di istanza da parte del direttore dell'agenzia delle Entrate, la voluntary disclosure entra finalmente in una dimensione operativa. Non tutte le difficoltà applicative sono superate, in quanto si dovrà innanzi tutto attendere il 2 marzo per capire quali paesi black list aderiranno all'accordo di scambio di informazioni con l'Italia. Vi sono poi numerosi dubbi interpretati-

vi, ma gli operatori si aspettano di trovare risposte nella circolare dell'agenzia delle Entrate annunciata per le prossime settimane.

Nel frattempo, i consulenti stanno iniziando a incontrare i clienti interessati alla regolarizzazione, e stanno iniziando a vivere sul campo l'applicazione concreta della nuova normativa. Possiamo dividere sommariamente le fasi dell'attività di assistenza nel seguente modo:

- 1 analisi preliminare;
- 2 recupero e analisi della documentazione estera;
- 3 predisposizione dei conteggi preventivi;
- 4 trasmissione telematica della domanda;
- 5 predisposizione e invio della relazione di accompagnamento e degli allegati;
- 6 partecipazione all'eventuale contraddittorio con gli uffici;
- 7 assistenza nel versamento.

Iniziamo ad analizzare i principali problemi operativi che si possono incontrare nel

primo di questi passaggi, prescindendo da alcuni aspetti delicati, come la difficoltà nel far capire ai clienti la nuova situazione internazionale e il conseguente costo elevato della sanatoria, nonché le problematiche delle segnalazioni anti riciclaggio.

Il mandato professionale

L'incarico di assistere il cliente sarà formalizzato in un mandato, del quale abbiamo ipotizzato i contenuti minimi (si veda il facsimile pubblicato qui accanto). Ovviamente si tratta di un documento estremamente riservato, che come tale andrà gestito.

Per quanto riguarda il rapporto con il cliente, segnaliamo alcuni aspetti delicati. Innanzi tutto, il compito del professionista è quello di presentare una specie di dichiarazione (ora per allora) relativa ai periodi di imposta ancora aperti ai fini dell'accertamento. Per la verità la dichiarazione di disclosure si

ferma all'indicazione dei maggiori imponibili, mentre la liquidazione delle imposte dovute (e delle sanzioni a esse commisurate) è lasciata all'amministrazione finanziaria. È quindi bene che l'incarico tenga espressamente conto di questo aspetto.

In secondo luogo, va messo in evidenza che l'assistenza nella disclosure riguarda i periodi di imposta fino al 2013. Se il cliente aderisce alla sanatoria, però, avrà obblighi anche per i periodi di imposta 2014 e 2015, dato che dovrà:

- 1 determinare i redditi che derivano dalle attività detenute all'estero;
- 2 compilare il quadro RW del monitoraggio fiscale.

È opportuno che il cliente abbia chiaro fin da subito che questi sono compiti aggiuntivi che esulano dall'assistenza per la disclosure.

La responsabilità per i falsi

Un altro problema estremamente delicato è quello della

responsabilità, sotto il profilo penale, derivante dall'utilizzo di documenti falsi o incompleti nell'ambito della disclosure.

Su questo aspetto, la normativa ha posto le responsabilità esclusivamente in capo al soggetto che provvede a regolarizzare i propri investimenti. Infatti:

1 l'eventuale esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi (in tutto o in parte) o la presentazione di dati e notizie che non rispondono al vero è punita con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni;

2 il contribuente che intende avvalersi della procedura è tenuto a rilasciare al professionista una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale attesta che gli atti o i documenti che sono stati consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie forniti sono rispondenti al vero. Un esempio di questa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il cliente dovrà obbligatoriamente rilasciare al proprio professionista prima dell'invio della istanza è riportato nel facsimile riprodotto qui a fianco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA